



TITOLO I.

Divisione del territorio del Regno e autorità governative ed amministrative.

ART. 1. (*Testo unico, art. 1 e R. Decreto 19 maggio 1912 n. 554 e R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 1.*) — Il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni.

Spetta al Governo del Re stabilire il numero dei Circondari, la circoscrizione di essi e la designazione dei rispettivi capoluoghi.

ART. 2. (*Testo unico, art. 2 e Legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.*) — In ogni Provincia vi è un Prefetto, un Vice-Prefetto, un Consiglio di prefettura ed una Giunta amministrativa.

ART. 3. (*Testo unico, art. 3.*) — Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della Legge 31 marzo 1877, n. 3771 (serie 2^a).

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Presiede la Giunta provinciale amministrativa.

Sopraintende alla pubblica sicurezza; ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal Ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

ART. 4. (*Testo unico, art. 4 e Legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1.*) — Se il Prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il Vice-Prefetto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, può essere, con Decreto Reale, provveduto per una reggenza temporaria.

ART. 5 (Testo unico, art. 5 e Legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1 e R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, articolo 2). Il Consiglio di Prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

E' chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal Prefetto affidate.

Il Prefetto può incaricare i primi segretari di sostituire nei casi di urgenza i consiglieri assenti od impediti nei vari collegi e commissioni, eccetto che per le funzioni di carattere giurisdizionale.

ART. 6. (Testo unico, art. 6 e Legge 6 luglio 1911, n. 697, art. 1)

— Il Consiglio di Prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre.

E' presieduto dal Prefetto, o da chi ne fa le veci.

Durante la discussione dei conti consuntivi assiste alle sedute un funzionario di ragioneria, ai sensi del successivo art. 217.

ART. 7 (R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 3). — In ogni Circondario, compreso quello in cui ha sede il capoluogo della Provincia, vi è un Sottoprefetto, il quale, sotto la direzione del Prefetto, compie le incombenze che gli sono commesse dalle leggi: esegue gli ordini del Prefetto e provvede, nei casi d'urgenza, riferendone immediatamente al medesimo.

Esercita altresì tutte le altre funzioni che possono essergli delegate dal Prefetto, per le quali non occorra l'intervento di corpi collegiali.

Le funzioni di Sottoprefetto sono affidate a funzionari aventi grado di consigliere.

Nulla è innovato per quanto concerne le funzioni dei questori di P. S., e i rapporti fra queste autorità e i Prefetti.

ART. 8. (Testo unico, art. 8 e R. Decreto 19 maggio 1912, n. 554).

— Il Prefetto, i Sottoprefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, salvo l'eccezione di cui all'art. 113.

ART. 9. (Testo unico, art. 9 e R. Decreto 19 maggio 1912, n. 554).

— Presso ogni Prefettura e Sottoprefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta è determinata per Decreto Reale.

ART. 10. (Testo unico, art. 10 e R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 4). — La Giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto che la presiede, di 2 consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal Prefetto, dell'intendente di finanza, e di 5 membri effettivi e di 5 supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio 4 anni.

Alle sedute della Giunta provinciale amministrativa assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della Prefettura quando

siano trattati affari attinenti alla finanza dei Comuni o della Provincia.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un quadriennio dalla loro scadenza.

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di prefettura e un funzionario dell'intendenza, supplenti.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Alle vacanze che, per qualsiasi ragione, si verificano, durante il quadriennio, fra i commissari elettivi, si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente che abbia la medesima anzianità.

La composizione della Giunta e l'esercizio della sua giurisdizione in sede contenziosa sono regolati dalla Legge 17 agosto 1907, n. 639 (Testo unico).

Ai commissari elettivi è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura determinata per Decreto Reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della Provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

ART. 10 bis. (R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 5). — Nella votazione per la nomina dei commissari elettivi della Giunta provinciale amministrativa, si osservano le seguenti norme:

Ciascun consigliere provinciale scrive nella propria scheda un nome e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto maggior numero di voti, ma non inferiore al sesto dei consiglieri assegnati alla Provincia.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede alla nomina di 5 commissari supplenti.

ART. 11. (Testo unico, art. 11 e Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2), (art. 11 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 6). —

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

- a) i Deputati al Parlamento;
- b) i Deputati provinciali della Provincia;
- c) i Sindaci e gli Assessori dei Comuni della Provincia;
- d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;
- e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie e dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza;
- f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati, per il disposto degli art. 5, 6, 7 e 8 della Legge 8 giugno 1874, n. 1937.

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa le persone contemplate nelle

lettere *a, b, c, d, e* del presente articolo, che, in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili.

La elezione o la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere *b, c, d, e* del presente articolo rimane annullata di pieno diritto, quando essi non rinunziano all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I Consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i Comuni dei Mandamenti in cui sono stati eletti.

ART. 11 bis. (Art. 7 R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 2839). — I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, che non intervengano senza giustificato motivo a 8 adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente o di un componente di essa, udito l'interessato.

TITOLO III.
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CAPO I.
Del Comune.

ART. 117. (*Testo unico, art. 112*). — Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco.

Deve inoltre avere un Segretario ed un ufficio comunale.

Più Comuni contermini possono, con l'approvazione del Sottoprefetto, avere un solo ufficio ed un solo archivio (1).

ART. 118. (*Testo unico, art. 113*). — Il Governo del Re può decretare l'unione di più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli sono pubblicate. Gli elettori ed i proprietari hanno facoltà di fare le loro opposizioni, che sono trasmesse al Prefetto. Questi trasmette al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendo il suo parere.

E' in facoltà dei Comuni, che intendono riunirsi, di tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. E' pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie per la manutenzione delle vie interne e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 18 dell'articolo 198 e nel primo comma dell'articolo 829.

ART. 119. (*Testo unico, art. 114*). — I Comuni contermini, che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, possono per Decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali devono dare le loro deliberazioni, e gli interessati sono sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e può farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai Comuni murati può essere dato o ampliato il circondario o territorio este no col metodo indicato nel presente articolo.

(1) R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889. — Riportiamo qui gli articoli 10-20 del R. Decreto suddetto, che disciplinano la costituzione dei Consorzi per provvedere a servizi pubblici:

Art. 10. — Oltre ai casi nei quali le leggi ne fanno obbligo, più Co-

ART. 117 bis. (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 37). — I Comuni, che per le loro condizioni economiche, per la loro posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di personale proprio, sono obbligati a stipenziarlo riunendosi in consorzio con altri Comuni.

In mancanza di convenzioni speciali, il contributo consorziale è determinato in ragione composta della popolazione e del contingente principale della imposta fondiaria.

La rappresentanza consorziale è eletta nel seno dei rispettivi Consigli in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune.

Le disposizioni degli articoli 10 a 20 del decreto 30 dicembre 1923 n. 2839 (1) si applicano ai consorzi preveduti nei tre comma precedenti in quanto non siano derogate.

(1) V. art. 117, nota.

ART. 119 bis (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 8).

Art. 8. — Con la procedura stabilita dall'articolo precedente, 119, può ad un Comune essere dato o ampliato il territorio esterno, quando è dimostrata l'insufficienza di esso in rapporto allo impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici o risulti che l'insufficienza del territorio sia d'impedimento allo sviluppo economico del Comune stesso.

Analogamente può essere ampliato il territorio di un Comune quando le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, debbano

muni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro o con la Provincia, per provvedere insieme ai pubblici servizi.

Possono partecipare al consorzio altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

I consorzi, obbligatori o facoltativi, sono enti morali e sono riconosciuti come tali col decreto che ne approva la costituzione e lo statuto.

L'approvazione è data dal Prefetto se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale. E' data dal Ministro dell'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.

Art. 11. — Lo statuto deve contenere la indicazione dello scopo del consorzio e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, l'indicazione del contributo degli enti consorziati, la sede del medesimo e tutte le altre norme di amministrazione che non contrastino col presente decreto o con altre leggi o regolamenti generali.

Art. 12. — Indipendentemente dai casi nei quali leggi speciali fanno obbligo della costituzione del consorzio, più Comuni della stessa Provincia possono, con decreto del Prefetto, uditi i Consigli comunali e la Giunta provinciale amministrativa, essere obbligati a provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio, quando non siano in grado di provvedervi isolatamente.

Nel caso predetto, e in quello in cui si proceda d'ufficio alla costituzione di consorzi per legge obbligatori, il prefetto stabilisce con lo stesso provvedimento lo statuto del consorzio.

Art. 13. — Nel silenzio dello statuto, o in mancanza di convenzioni speciali, il concorso di ciascun Comune nelle spese consorziali è determinato in ragione composta dello interesse rispettivo, della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

Se del consorzio fa parte la Provincia, il suo contributo è determinato in un quarto delle spese consorziali complessive, e gli altri tre quarti delle spese stesse sono distribuiti fra i Comuni consorziati, secondo la ragione anzidetta, e se del consorzio fa parte altro ente pubblico, il concorso di questo è determinato dalla autorità stessa che ne ha consentito la partecipazione, e va a proporzionale discarico del concorso degli altri enti consorziati.

Art. 14. — Ciascun Comune, e la Provincia o altro ente pubblico se

estendersi fuori del territorio di esso. In questo caso, come in ogni altro, in cui la domanda di ampliamento territoriale è giustificata dalla necessità di impianti di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non può essere iniziata se il progetto delle opere non abbia riportata l'approvazione definitiva dell'autorità competente.

L'ampliamento può aver luogo con l'aggregazione di Comuni contermini, e, quando ciò non sia necessario, può effettuarsi distaccando la parte del territorio che sia riconosciuta sufficiente

fan parte del consorzio, nominano i propri rappresentanti perchè provvedano ai servizi consorziati.

Il numero dei rappresentanti è in ragione del rispettivo contributo consorziale, quando gli statuti del consorzio non dispongano diversamente.

I rappresentanti sono eletti dai rispettivi consigli degli enti consorziati fra gli eleggibili ai consigli medesimi, per il tempo stabilito dallo statuto del consorzio, in ogni caso non oltre il quadriennio.

Nella elezione i Consigli comunali e provinciali procedono con le riforme stabilite nell'art. 134 della legge.

In caso di omissione da parte dei consigli, provvedono rispettivamente il Sottoprefetto o il Prefetto, ai sensi del 2° comma dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 15. — Con l'approvazione del Prefetto o del Ministro, a seconda dei casi indicati nel 4° comma dell'art. 10, i consigli degli enti consorziati possono deliberare di estendere le attribuzioni del consorzio ad altri servizi non contemplati dallo statuto.

Art. 16. — I consorzi, le loro rappresentanze e gli organi esecutivi delle medesime sono soggetti, in quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e ingerenza governativa, la tutela economica, e lo stato giuridico del personale amministrativo e tecnico, alle stesse norme cui sono sottoposti la provincia se fa parte del consorzio o il comune consorziato il cui consiglio si compone del maggior numero di Consiglieri rispetto agli altri.

La vigilanza e ingerenza governativa è esercitata dal Prefetto se del consorzio fa parte la provincia, dal Sottoprefetto del circondario in cui ha sede l'amministrazione consorziale in ogni altro caso.

La tutela economica sui consorzi e la giurisdizione contabile sono esercitate rispettivamente dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura del luogo dove ha sede l'Amministrazione consorziale.

Art. 17. — Le rappresentanze consorziali possono essere sciolte nei casi contemplati nell'art. 23 della legge; deve procedersi alla ricostituzione entro il termine di tre mesi, che può essere prorogato fino a sei mesi.

Se la rappresentanza è sciolta per una seconda volta nel periodo di due anni, il termine suddetto può essere prorogato fino a un anno.

Lo scioglimento e la proroga del termine sono decretati dal Prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione consorziale, udita la

per l'esecuzione delle opere e per favorire l'impianto e lo sviluppo dei servizi e industrie rispondenti all'importanza ed efficienza del porto, o di altri stabilimenti pubblici e per l'incremento economico del Comune. Con lo stesso decreto o con altro successivo si provvede alla nuova delimitazione territoriale ed alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni, osservando, per quanto è possibile, le norme in vigore per il distacco e l'aggregazione di frazioni o borgate.

Giunta provinciale amministrativa del luogo. L'amministrazione del consorzio è affidata ad un Commissario straordinario nominato dal Prefetto stesso. Il Commissario esercita le attribuzioni della rappresentanza consorziale con le forme e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del presente decreto.

Si applica ai consorzi l'art. 105 del presente decreto.

La facoltà di sospensione spetta al Prefetto se del consorzio fa parte la provincia; spetta al Sottoprefetto del circondario dove ha sede l'Amministrazione del consorzio, in ogni altro caso.

Art. 18. — I consorzi cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativi, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante atto deliberativo valido dei rispettivi consigli.

I consorzi facoltativi possono altresì cessare per decreto del Prefetto o del Ministro, secondo i casi previsti nel quarto comma dell'art. 10 del presente decreto, in seguito a domanda dei consigli di quegli enti consorziati che rappresentano i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a domanda di uno degli enti consorziati, quando questi sono due.

I consorzi, costituiti d'ufficio ai sensi dell'art. 12 del presente decreto, non possono estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la loro costituzione.

I consorzi costituiti per obbligo di legge cessano soltanto nei due primi casi indicati nel comma 1°.

Essi però, come quelli facoltativi e quelli costituiti a senso dell'art. 12, possono, ove ricorrano speciali motivi di convenienza amministrativa, essere modificati nella loro composizione, con le stesse forme prescritte per la loro costituzione ed approvazione, mediante la separazione di comuni o enti già riuniti, o con l'aggregazione di altri.

Art. 19. — Nei casi in cui ha luogo la cessazione del consorzio il patrimonio di esse è ripartito, sotto riserva dei diritti dei terzi, in proporzione del contributo dei singoli enti. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.

Art. 20. — Contro i provvedimenti positivi o negativi del Prefetto, relativi alla costituzione, all'approvazione dello statuto e alla cessazione dei consorzi, gli enti interessati possono ricorrere al Ministro dell'Interno che provvede con proprio decreto.

ART. 120. (*Testo unico, art. 115*). — Le borgate o frazioni di Comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un Decreto Reale che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal Comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un Comune, che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue, per circostanze locali, siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in Comune distinto.

Per Decreto Reale può una borgata o frazione essere segregata da un Comune ed essere aggregata ad un altro contermino, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del Comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del Comune a cui la borgata o la frazione appartiene.

ART. 121. (*Testo unico, art. 116*). — Ferma stando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate, relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese, possono essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che è dato per Decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda è notificata al Consiglio comunale, che ha diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il Prefetto trasmette al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

ART. 122. (*Testo unico, art. 117*). — I Comuni, le borgate o frazioni di Comuni, che vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un Mandamento diverso, s'intendono far parte di quest'ultimo Mandamento.

CAPO II

Del Consiglio comunale.

ART. 123. (*Testo unico, art. 118*). — Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60.000 abitanti;

di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30.000 abitanti;
 di 30 membri nei Comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti;
 di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti;
 di 15 membri negli altri;
 e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

ART. 124. (*Testo unico, art. 119*). — Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente, per determinazione del Sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo 139, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

In tutti i casi il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

E' in facoltà del Prefetto d'ordinare d'ufficio adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

ART. 125. (*Testo unico, art. 120 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 61*). — La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma, in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

ART. 126. (*Testo unico, art. 122*). — Il Prefetto ed il Sottoprefetto possono intervenire ai Consigli, anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

ART. 127. (*Testo unico, art. 122*). — I consigli comunali non possono deliberare se non intervenga la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

ART. 128. (*Testo unico, art. 123 e R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 22*). — Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all'albo pretorio, nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Il Segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

Ciascun elettore nel Comune può avere copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti, stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

ART. 129. (*Testo unico, art. 124 e Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 1 e R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 23*). — Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente, in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione d'autunno:

delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Giunta municipale, cui si riferisce il conto;

nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali ai termini dell'art. 34.

ART. 130. (*Testo unico, art. 135 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 24*). — Tanto il Sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, può presiedere il consiglio durante questa discussione. Il Consiglio elegge un Presidente temporaneo.

Se tuttora consiglieri, non possono prendere parte alla votazione, ma si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza.

ART. 131. (*Testo unico, art. 126*). — Nell'una e nell'altra sessione, il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1° agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesoriere dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni,

salva l'autorizzazione del Prefetto a senso della Legge 21 giugno 1896, n. 218;

4° alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti di igiene, edilità e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni.

7° alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8° alla costruzione ed al traslocamento dei cimiteri;

9° al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;

10° alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12° alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'articolo 1, n. 11, della Legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

E, in generale, delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta od al Sindaco.

ART. 132. (*Testo unico, art. 127*). — Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni, fatte a pro' della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a' termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a' termini dell'art. 1, n. 1, della Legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani, sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedano alla amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Contro le decisioni del Prefetto è aperto il ricorso, anche in merito, alla V sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'art. 23, n. 9, della Legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

E' inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

ART. 133. (*Testo unico, art. 128*). — Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle Amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre Amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Sulle questioni, che sorgano in conseguenza di questo esame, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a' termini dell'art. 1, n. 1, della Legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

CAPO III.

Della Giunta municipale.

ART. 134. (*Testo unico, art. 130*). — Il Consiglio comunale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, gli Assessori che debbono comporre la Giunta municipale. Se, dopo due votazioni consecutive, nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

La Giunta municipale si rinnova per intero ogni quadriennio.

Gli Assessori, che escono d'ufficio al termine del quadriennio, sono sempre rieleggibili.

ART. 135. (*Testo unico, art. 131 e R. D. 4 gennaio 1923, n. 29*).

— La Giunta municipale si compone, oltre il Sindaco:

di dieci Assessori e cinque supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di dieci Assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250.000 abitanti;

di otto Assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60.000 abitanti;

di sei nei Comuni che hanno più di 30.000 abitanti;

di quattro in quelli che ne hanno più di 3000;

di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti è di due.

ART. 136. (*Testo unico, art. 132*). — I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale.

ART. 137. (*Testo unico, art. 133*). — La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale, nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. 138-139 bis

— 94 —

ART. 138. (Testo unico, art. 134). — La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

ART. 139. (Testo unico, art. 135). — Appartiene alla Giunta:

1° di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° di nominare e licenziare, sulla proposta del Sindaco, i servienti del Comune;

3° (abrogato)

4° di concludere le locazioni e condizioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

5° di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sia generali che speciali;

6° di formare il progetto del bilancio;

7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

10° di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11° (abrogato).

ART. 139 bis (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 25). — Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 139 della legge, appartiene alla Giunta municipale di deliberare intorno:

1° alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenersi in giudizio, che non eccedano il valore di L. 5000;

2° allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, nonchè alla erogazione delle somme stanziata in bilancio per spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, o per servizi in economia.

Appartiene, inoltre, alla Giunta municipale:

A) dei Comuni indicati alle lettere a) e b) dell'art. 183 della presente legge, sempre quando non si eccedano i valori indicati rispettivamente, nello stesso articolo, di deliberare intorno:

a) agli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 131 della legge;

b) alla natura degli investimenti fruttiferi, e alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

c) ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti.

B, dei Comuni di cui alla lettera c) dell'art. 183 predetto di deliberare intorno agli oggetti indicati alle precedenti lettere b) e c), sempre quando non eccedano il valore fissato per detti Comuni dall'art. 183.

Le deliberazioni della Giunta indicate nel comma precedente sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza.

ART. 139 ter (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 26). — I Consigli comunali possono delegare alla Giunta di deliberare intorno:

1° agli oggetti indicati al n. 1 del primo comma e alle lettere a), b) e c) del 2° comma, dell'articolo precedente, che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza dei Consigli;

2° alla nomina e alla sospensione degli impiegati, fatta eccezione del segretario, del vice-segretario, e dei capi delle ripartizioni;

3° e in genere a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati all'esclusiva competenza del Consiglio.

Alle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale per delegazione del Consiglio si applica la disposizione dell'articolo 128 della legge e di esse è data comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

ART. 140. (Testo unico, art. 136 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 27). — La Giunta prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli 128 della presente legge e 62 del decreto 30 dicembre 1923 n° 2839.

Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica (1).

ART. 141. (Testo unico, art. 137). — La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO IV.

Del Sindaco.

ART. 142. (Testo unico, art. 138). — Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

ART. 143. (Testo unico, art. 139). — Nessuno può essere contemporaneamente Sindaco di più Comuni.

ART. 144. (Testo unico, art. 148). — I distintivi dei Sindaci sono determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(1) R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 62 — vedasi all'art. 211 e seguenti del presente Testo Unico.

ART. 145. (*Testo unico, art. 140*). — Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio quattro anni ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di Consigliere.

ART. 146. (*Testo unico, art. 144*). — Oltre i casi di ineleggibilità stabiliti dagli articoli 25 e 26, non può essere nominato Sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'Amministrazione del Comune il posto di Segretario comunale, di Esattore, Collettore o Tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato, per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

ART. 147. (*Testo unico, art. 141 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 28*). — Per la elezione del Sindaco, si osservano le norme seguenti:

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di Sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se, dopo due votazioni, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato eletto Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco, è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al Sottoprefetto nel termine prescritto dal 3° comma dell'art 62 del presente decreto.

Il Sottoprefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trova in uno dei casi stabiliti dall'art. 146 della legge.

Contro il decreto del Sottoprefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al Prefetto, il quale provvede con decisione definitiva.

ART. 148. (*Testo unico, art. 147 e Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2, (art. 109 bis)*). — Sono applicabili alle elezioni del Sindaco le disposizioni penali degli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115.

ART. 149. (*Testo unico, art. 142, R. Decreto 27 febbraio 1913, n. 127 e Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2, (art. 22 bis) e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 29*) — I Sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

Il Consiglio non può esser chiamato a deliberare sulla revoca del Sindaco se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del Prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione, occorre il voto di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Quando non siasi ottenuta tale maggioranza e in una seconda adunanza, da tenersi con intervallo di 8 giorni dalla prima, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, è in facoltà del Prefetto di revocare il sindaco. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

I Sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza, sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati preveduti negli articoli 25, n. 9 e 10 e 146, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata, superiore nel minimo, ad un anno. Rimangono pure sospesi i Sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I Sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati, per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25 e 146, o per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I Sindaci possono essere sospesi dal Prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico e quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il Sindaco rimosso per Decreto Reale non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di Sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'articolo 146. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del Prefetto o di iniziativa di un terzo dei Consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto, provvede il Governo con Decreto Reale.

I decreti di rimozione da Sindaco sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

ART. 149 bis (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 30). — Spetta al Prefetto la rimozione e la pronunzia di decadenza dei sindaci nei casi previsti rispettivamente dal 7° e 9° comma dell'art. 149 della presente legge.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

ART. 150. (Testo unico, art. 146 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 31). — Il Sindaco, prima di entrare in funzioni, presta, dinanzi al Prefetto, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il Sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

ART. 151. (Testo unico, art. 149 e R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 34). — Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale;

1° spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2° convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli Assessori da esso delegato;

3° propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio o della Giunta;

4° eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quello della Giunta e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

5° conclude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti res obbligatori per legge ovvero deliberati in massima dal Consiglio o dalla Giunta a norma degli art. 25 e 26 del R. D. 30 dicembre 1923, n° 2839, (art. 139 bis e 139 ter del presente testo unico)

6° provvede alla osservanza dei regolamenti;

7° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8° rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9° rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11° può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza secondo le rispettive competenze di nomina;

12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

ART. 152. (Testo unico, art. 150). — Quale ufficiale del Governo, è incaricato, sotto la direzione delle autorità superiori:

1° della pubblicazione delle leggi, degli ordini, e dei manifesti governativi;

2° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3° di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4° di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6° d'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I Consiglieri comunali che surrogano il Sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

ART. 153. (Testo unico, art. 151 e R. D. 20 dicembre 1923, n. 2839, art. 32). — Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di pubblica sicurezza sulle materie di cui al n. 9 dell'articolo 212, nonché di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutiva dal Sottoprefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro questi provvedimenti del sindaco e del Sottoprefetto è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, ai termini dell'art. 1, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 649 (testo unico).

ART. 154. (Legge 1° giugno 1913, n. 640, art. 2), (art. 153). — Nei Comuni divisi in borgate o frazioni il Sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a Consigliere a norma dell'art. 26 della presente legge.

ART. 155. (Testo unico, art. 154). — I Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli articoli 152, 153 e 154, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approvazione del Prefetto.

ART. 156. (Testo unico, art. 155 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 33). — Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 118 e 121, risiede

un delegato del Sindaco, da lui nominato ed approvato dal Sottoprefetto. Esso è scelto fra i Consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 152, 153 e 154. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al Sottoprefetto per gli effetti degli articoli 212, 213 e 214.

ART. 157. (*Testo unico, art. 156*). — In caso di assenza od impedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'Assessore anziano, ed in mancanza degli Assessori, il Consigliere anziano.

ART. 158. (*Testo unico, art. 157*). — Le disposizioni di cui all'articolo 8 sono applicabili ai Sindaci.

ART. 159. (*Testo unico, art. 143*). — Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo o non li adempia regolarmente, può, con decreto del Prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un Commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l'invio ed esercizio dell'incarico di Commissario sono addossate al Comune, salvo a questo l'azione di rivalsa contro il Sindaco. Su di essa pronunzia l'autorità giudiziaria, a seconda delle rispettive competenze.

ART. 160. (*Testo unico, art. 152*). — Contro il rifiuto opposto dal Sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

ART. 224. (*Testo unico, art. 221*). — Gli amministratori comunali che intraprendono o sostengono lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a' termini della presente legge, sono responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

ART. 225. (*Testo unico, art. 129 e R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, art. 69*). — Ciascun contribuente può a suo rischio e pericolo, colla autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere le azioni ed i ricorsi alle giurisdizioni amministrative che spettino al Comune o ad una frazione di esso.

La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale e, quando la concede, il giudice ordinario o quello amministrativo adito può ordinare al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi promosse l'azione o il ricorso.

Quando una frazione di Comune avesse da far valere un'azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

ART. 226. (*Testo unico, art. 218 e Legge 19 giugno 1913, n. 640 art. 2*), *art. 218 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839 art. 70*). — Salvo quanto è stabilito con l'art. 199 della Legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico), per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto, per un tempo non superiore ai dieci giorni, o coll'ammenda non superiore alle lire duecento, i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi, dati dai Prefetti, dai Sottoprefetti e dai Sindaci.

ART. 227. (*Testo unico, art. 219 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 839 art. 71*). — Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basta, sino a prova contraria, la deposizione, asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco od un suo delegato, di uno degli agenti del Comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel Codice di procedura penale.

ART. 228. (*Testo unico, art. 220 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 72*). — Si prima che dopo la detta deposizione, il Sindaco chiama i contravventori avanti di sé con la parte lesa onde ten-

tare la conciliazione. Il verbale di conciliazione, acconsentito e firmato da ambo le parti col Sindaco, esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa, il contravventore è ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione è accettata dal Sindaco per processo verbale che ha lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Il Sindaco ha facoltà di subordinare l'accettazione della oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce, salvo, se del caso, l'applicazione dell'articolo 153.

Qualora il contravventore non adempia alla condizione o il procedimento penale abbia termine con la condanna di esso, il Sindaco può ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'articolo 153.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali, asseverati come all'art. 227, sono immediatamente trasmessi dal Sindaco, per l'opportuno procedimento, al Pretore, che ne spedisce ricevuta.

Le disposizioni stesse sono applicabili anche alle contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, a' sensi dell'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico).

TITOLO IV.

DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

CAPO I.

Della Provincia.

ART. 229. (*Testo unico, art. 222*). — La Provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere ed ha un'Amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

ART. 230. (*Testo unico, art. 223 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 73. Abrogato e sostituito dal seguente*):

Ogni Provincia ha un consiglio una deputazione e un presidente.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio provinciale.

ART. 231. (*Testo unico, art. 224*). — Sono sottoposti all'Amministrazione provinciale:

1° i beni e le attività patrimoniali della Provincia e dei suoi circondari;

2° le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro' della Provincia e dei suoi Circondari;

3° i fondi e i sussidi lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali;

4° gli interessi dei diocesani, quando, a' termini delle leggi, sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del Consiglio provinciale.

ART. 232. (*Testo unico, art. 225 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 74*). Abrogato e sostituito dal seguente:

Il consiglio provinciale si compone: di 45 membri nelle Province che hanno una popolazione eccedente 600,000 abitanti: di 35 in quelle la cui popolazione supera i 400.000 abitanti: di 30 in quelle la cui popolazione eccede i 200,000 abitanti; di 25 nelle altre Province.

ART. 233. (*Testo Unico, art. 226*). — Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della Provincia.

ART. 234. (*Testo unico, art. 237 e R. D. 30 dicembre 1923 art. 82*).

Il Prefetto può intervenire ai Consigli anche a mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al Ministro.

ART. 235. (*Testo unico, art. 228 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839 art. 85*). Il consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il secondo lunedì di ottobre in sessione ordinaria.

Nella prima seduta elegge i revisori del conto della Deputazione provinciale di cui al n. 9 dell'art. 241 della legge.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del Prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei Consiglieri.

La sessione straordinaria è annunciata dalla *Gazzetta ufficiale* o dal *Foglio degli annunci* legali della Provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al Prefetto.

ART. 236. (*Testo unico, art. 229*). — La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

ART. 237. (*Testo unico, art. 230*). — Nei casi di convocazione straordinaria ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

ART. 238. (*R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, Art. 77*). Abrogato e sostituito dal seguente:

Il Consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla elezione generale è presieduto dal consigliere anziano di età.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri

a maggioranza assoluta di voti il presidente e i deputati provinciali. A tale elezione si applica il disposto dell'art. 184 della legge.

Il presidente e i deputati provinciali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il presidente presta giuramento a norma dell'art. 150 della legge.

ART. 239. (*Testo unico, art. 232*). Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però, alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei Consiglieri.

ART. 240. (*Abrogato col R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 79*).

ART. 241. (*Testo unico, art. 234 e Legge 26 giugno 1913, n. 281, (testo unico) art. 37 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 80*).

— Spetta al consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

1° alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto, a sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218, ed a tutti i contratti in genere, meno per quelli previsti nell'art. 250 bis della presente legge;

3° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della Provincia;

4° all'istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5° agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della Provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'Amministrazione propria o consorziale;

6° al mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

7° alle strade pubbliche di 2^a e 3^a classe e a quelle altre, che, a senso dell'art. 7 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, possono essere affidate alla manutenzione della Provincia, nonchè ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della Provincia, salvo quanto è disposto nell'art. 250 bis della presente legge;

8° ai sussidi in favore di Comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

9° alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto consuntivo del Tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione e all'applicazione dei fondi disponibili;

10° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

11° allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

12° al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termine della legge;

13° alla creazione di prestiti;

14° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e agli interessi amministrativi della medesima;

15° alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima quando anche abbiano una Amministrazione speciale e propria;

16° alla nomina, sospensione e revoca del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e degli stabilimenti provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

17° alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

18° alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative (1);

19° alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;

20° all'assistenza dei tubercolotici, dei ciechi e dei sordomuti in quanto non provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome;

20° bis alla nomina:

dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, a' termini dell'art. 10;

dei componenti della Commissione elettorale provinciale, ai termini dell'art. 37 del testo unico 26 giugno 1913, n. 281; (2)

dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a' termini della legge 18 luglio 1904, n. 390 (3) e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta, in tutto o in parte, da leggi speciali, al Consiglio provinciale.

21° a tutti quei servizi che sono attribuiti alla Provincia in virtù di leggi speciali.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 226.

Art. 241 bis (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 5.) —

Nella votazione per la nomina dei commissari elettivi della Giunta provinciale amministrativa, si osservano le seguenti norme:

Ciascun consigliere provinciale scrive nella propria scheda un nome e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto maggior numero di voti, ma non inferiore al sesto dei consiglieri assegnati alla Provincia.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede alla nomina di 5 commissari supplenti.

(1) Abrogato con l'art. 41 della legge 24 giugno 1923, n. 1420.

(2) Sostituire: « art. 25 del T. U. 13 dicembre 1923, n. 2694 ».

(3) Questa Commissione fu soppressa con R. D. 4 febbraio 1924, n. 214.

ART. 242. (Testo unico, art. 235, e R. decreto 19 maggio 1912, n. 554). — Il Consiglio provinciale delibera a' termini delle leggi:

1° sopra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei Circondari, dei Mandamenti e dei Comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2° sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;

3° sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° sullo stabilimento dei consorzi;

e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal Prefetto.

ART. 242 bis (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 81). — Le Provincie sono autorizzate ad assumere, mediante convenzioni coi Comuni interessati, servizi di carattere comunale che si riferiscono a gruppi di Comuni contermini.

ART. 242 ter (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 95). — Due o più Provincie possono, con l'approvazione del Ministro competente, riunirsi in consorzio per provvedere ai servizi di comune interesse.

Ai consorzi fra Provincie si applicano le disposizioni degli articoli 11, 13, comma 1°, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, (1) intendendosi sostituiti al Comune ed al Consiglio comunale rispettivamente le Provincie ed il Consiglio provinciale.

Lo scioglimento delle rappresentanze consorziali, la proroga del termine per la ricostituzione di esse e la nomina del commissario straordinario, sono decretati dal Ministro.

Il prefetto della Provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio, può sospenderle ai termini dell'art. 323 bis.

La vigilanza e l'ingerenza governativa e la tutela sui consorzi interprovinciali si esercitano rispettivamente dal Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa del luogo dove ha sede l'amministrazione del consorzio con le stesse forme che sulle Provincie.

I consorzi suddetti sono riconosciuti come Enti morali.

ART. 243. (Testo unico, art. 236). — Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

ART. 244. (Testo unico, art. 237). — Il Consiglio può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia e dei suoi Circondari.

ART. 245. (Testo unico, art. 238). — Può anche il Consiglio demandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

(1) Gli articoli suddetti sono riportati in nota all'art. 117 bis del presente testo unico.

CAPO III.

Della Deputazione provinciale.

ART. 246. (Testo unico, art. 239). Abrogato con l'art. 77 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839. — V. art. 238 del presente Testo Unico.

ART. 247. (Testo unico, art. 240 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 83). Abrogato e sostituito dal seguente:

I membri della deputazione provinciale sono in numero di sei. Saranno pure eletti due membri supplenti per tener luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

ART. 248. (Testo unico, art. 244). — Non possono essere eletti a Deputati provinciali:

1° i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 27;

2° gli stipendiati dello Stato.

ART. 249. (Testo unico, art. 247). — Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati negli articoli 248 e 286, nn. 1°, 3° e 4°.

ART. 250. (Testo unico, art. 242 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 86). — La deputazione provinciale:

1° rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

2° provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o più dei suoi componenti;

3° prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° nomina, sospende e revoca tutti gli impiegati degli uffici e degli stabilimenti provinciali, ad eccezione di quelli di cui al n. 16, dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del decreto. 30 dicembre 1923 n. 2839;

5° nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;

6° e 7°, sono abrogati.

8° fa gli atti conservatori de' diritti della Provincia;

9° in caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza, a' termini dell'articolo 251;

10° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11° rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Prefetto, che al Consiglio provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali;

13° deve dare il suo parere al Prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

ART. 250 bis (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 87). — Oltre che sugli oggetti indicati nel precedente art. 250, appartiene alla Deputazione provinciale di deliberare intorno:

1° agli oggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 241 della legge, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle Provincie, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, sempre quando non eccedano i valori indicati alla lettera a) dell'art. 183 della presente legge;

2° alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano il valore di L. 5000;

3° allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonchè alla erogazione delle somme stanziata in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia.

Le deliberazioni di cui al n. 1 del comma precedente, sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza.

ART. 251. (Testo unico, art. 243 e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 89). — La Deputazione provinciale prende, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse si applica il disposto degli articoli 128 e 211 della legge.

ART. 251 bis (R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 90). — Il Consiglio può delegare alla Deputazione provinciale di deliberare intorno:

1° agli oggetti indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 250 bis che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza del Consiglio;

2° agli oggetti di cui ai nn. 8, 15, 17 e 19 dell'art. 241 della legge;

3° ed, in genere, a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di leggi non siano riservati alla esclusiva competenza del Consiglio.

Le delegazioni devono essere sempre speciali.

Alle deliberazioni adottate dalla deputazione provinciale per delegazione del Consiglio, si applica la disposizione dell'articolo 128 della legge, e di esse è fatta comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

ART. 252. (Testo unico, art. 241). — Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale, si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 253. (Testo unico, art. 246). — Quando un Consigliere

comunale o un membro dell'Amministrazione degli istituti di carità, di beneficenza e di culto, esistenti nella Provincia, sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non può nè votare nè intervenire alle adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'Amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. 251. (*Testo unico, art. 248*). — La Deputazione forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 255. (*Testo unico, art. 249, e R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 91*). — Il presidente della Deputazione provinciale:

- 1° rappresenta la Provincia in giudizio;
- 2° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 227 e 228;
- 3° firma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale;
- 4° ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;
- 5° assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;
- 6° firma i mandati col concorso di un altro membro della Deputazione provinciale, del Segretario o capo di servizio e del Ragioniere.
- 7° conclude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge ovvero deliberati in massima dal Consiglio o dalla Deputazione ai sensi dell'art. 251 bis della presente legge.

Art. 256. (*Testo unico, art. 250*). — In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, ne fa le veci il Deputato anziano.